

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 28-04-17

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2017.
CONFERMA ALIQUOTA DI IMPOSTA ANNO 2016.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMI GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	P
BERNABEI MARIA SIMONETTA	P	POLENTINI PIERINO	A
POMPEI MATTEO	P	ANSELMI SIMONE	A
MINETTI LEONARDO	P	BOCCIONI BRUNO	P
PERETTI EMANUELE	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco propone la conferma dell'aliquota TASI (Tassa sui Servizi indivisibili), applicata nell'anno precedente, nella misura base dell'1 per mille, facendo presente che la legge di stabilità per il 2016 ha eliminato la TASI per l'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), istitutivo a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI i commi da 669 a 703, della richiamata Legge di Stabilità 2014, i quali disciplinano l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, recanti modifiche alla disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 della Legge 147/2013, per il quale: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RILEVATO che la TASI è dovuta per il possesso o per la detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, definiti dalla normativa I.M.U., con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014, n. 68;

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), è stata abolita la Tasi sull'abitazione principale, salvo che per le abitazioni di lusso;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29 aprile 2016, con la quale è stata confermata per l'anno 2016, l'aliquota TASI 2015 e precisamente:

<1,00 per mille (uno per mille) per tutte abitazioni di Categoria da A/1 sino all'A/9 e relative pertinenze e sui fabbricati di Cat. B e D; nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la tassa non è dovuta dal detentore ma è interamente a carico del titolare del diritto reale;

CONSIDERATO che in aderenza alle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*), in materia di finanza locale, è stato previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe riguardanti il tributo comunale sui rifiuti (TARI), blocco confermato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), il quale prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote riguardanti i tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, previsto dall'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

RILEVATO che l'articolo 44, 3^o comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", prevede che sono sospesi per il periodo di 12- dodici –mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, per i Comuni di cui all'Allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'Allegato 2, sono sospesi per il periodo di 12 (dodici) mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

CONSIDERATO che Monte San Martino fa parte dell'elenco dei Comuni Allegato 2 al decreto legge 189/2016;

RITENUTO di adottare determinazioni in merito alla TASI da applicare per l'anno 2017, confermando l'aliquota del 2016;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
- i pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile finanziario – Rag. Graziano Cardinali, ai sensi dell'articolo 49, 1^o comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 8 voti favorevoli e 1 astenuto (*Boccioni Bruno*), su 11 Consiglieri assegnati, 9 presenti e 8 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE la seguente aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da applicare per l'anno 2017:
<Aliquota 1,00 per mille (uno per mille) per le abitazioni di Categoria da A/1, A8

e'A/9 e relative pertinenze e sui fabbricati di Cat. B e D; nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la tassa non è dovuta dal detentore ma è interamente a carico del titolare del diritto reale.

2) DI DARE ATTO che l'aliquota dell'1(uno) per mille ha effetto dall' 01/01/2017 e che la percentuale conferma quella del 2016.

3) DI DARE ATTO che la TASI non si applica sull'abitazione principale, salvo che per le abitazioni di lusso.

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come prevede l'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011.

5) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2016, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

6) DI DICHIARARE, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N.

li, 23-05-17

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune dal 23-05-17 al senza reclami;
- [] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE